

M massimo



19650/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 27/01/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO

Dott. ALDO FIALE

Dott. SILVIO AMORESANO

Dott. GUICLA MULLIRI

Dott. SANTI GAZZARA

- Presidente - SENTENZA
N. 225/2012
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 36343/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) BANDINELLI ALIGI N. IL 06/08/1939

avverso l'ordinanza n. 12/2011 TRIB. LIBERTA' di GORIZIA, del
18/07/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
~~lette~~/sentite le conclusioni del PG Dott. *Tindani BAGLIONE*

il quale ha chiesto il rinvio del ricorso -

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

Il Nucleo mobile della Guardia di Finanza di Gorizia, in data 8 giugno 2011, effettuava un controllo su un autocarro di proprietà della s.r.l. "Dynamic Line Company", con sede in Romania, e vi rinveniva merci provenienti da quello Stato e destinate alla società italiana s.p.a. "Calzaturificio Samoa".

In quella circostanza i militari sottoponevano a sequestro probatorio, ex art. 354 cod. proc. pen.:

-- n. 9 scatoli di cartone con la dicitura esterna "Made in Italy", contenenti solette per calzature con marchiatura "Made in Italy" e con marchi "Samoa" e "Old Florence" per un totale di n. 3.098 pezzi;

-- n. 109 scatoli di cartone, anch'essi con la dicitura esterna "Made in Italy", contenenti gambali per stivali per un totale di n. 4.902 pezzi.

La Guardia di Finanza giustificava l'adottata misura verbalizzando che "la lavorazione sostanziale era avvenuta presso le ditte, indicate nei documenti di accompagnamento della merce, ubicate in Romania" e che, a corroborare tale assunto, si poneva la circostanza che la società italiana destinataria "non aveva fornito elementi tali da permettere ai verbalizzanti l'individuazione della provenienza del prodotto grezzo".

Il P.M. di Gorizia - con decreto del 10.6.2011 - convalidava il sequestro probatorio con riferimento al reato di cui all'art. 517 cod. pen. in relazione all'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

L'istanza di riesame, proposta nell'interesse di **Bandinelli Aligi** quale rappresentante legale della s.p.a. "Calzaturificio Samoa", è stata rigettata dal Tribunale di Gorizia con ordinanza del 18.7.2011, che ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 517 cod. pen., ritenendo che le merci sequestrate non possano qualificarsi "di origine italiana" ai sensi "della normativa europea sull'origine" (il riferimento espresso è al Regolamento CEE n. 2913/92 del 12.10.1992, istituito il Codice doganale comunitario), in quanto - vertendosi in caso di merci non integralmente prodotte in Italia - non sarebbe stato dimostrato che in Italia sia avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale.

Il Tribunale ha considerato, altresì, adeguatamente enunciata dal P.M. la necessità della permanenza del vincolo, dovendo svolgersi i dovuti accertamenti sul corpo del reato attraverso la verifica delle diverse fasi del processo produttivo di cui i beni sequestrati costituiscono il risultato.

Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale per il riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Bandinelli, il quale ha dedotto:

-- l'erronea applicazione degli artt. 517 cod. pen. e 4, comma 49, della legge n. 350/2003;

-- la mancanza dei presupposti richiesti per l'adozione del provvedimento di sequestro.

Secondo la prospettazione difensiva, il provvedimento impugnato - oltre ad avere fatto erroneo riferimento al Codice doganale europeo di cui al

A. Fede

Regolamento CEE 2913/92, perché successivamente sostituito dal Regolamento CE 450/08 del 23.4.2008 – non avrebbe tenuto conto delle disposizioni della legge 8.4.2010, n. 55, ove viene previsto che la dicitura "Made in Italy" sia apponibile solo su prodotti finiti per i quali *almeno due delle fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale*.

Nella fattispecie in esame le merci sequestrate costituirebbero soltanto "semilavorati", destinati ad essere assemblati in Italia per la realizzazione di scarpe e stivali quali "prodotti finiti" da immettersi in commercio e ben tre fasi della lavorazione di tali prodotti finiti (tra le quattro fasi individuate dalla legge n. 55/2010) avverrebbero nel territorio italiano: concia del pellame, assemblaggio e rifinitura (queste ultime due da considerarsi come "ultima lavorazione o trasformazione sostanziale" ai sensi del Codice doganale comunitario).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

2. Questa Sezione – già con la sentenza 9.2.2010, n. 19746, Follieri – ha evidenziato che, relativamente ai prodotti industriali, per "*provenienza ed origine*" della merce non deve intendersi (ad eccezione delle specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge) la provenienza della stessa da un certo luogo di fabbricazione, totale o parziale, bensì la sua provenienza da un determinato imprenditore che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione e si rende garante della qualità del prodotto nei confronti degli acquirenti [vedi Cass., Sez. III: 21.10.2004, n. 3352/05, Scarpa, 17.2.2005, n. 13712, Acanfora; 19.4.2005, n. 34103, Tarantino; 2.3.2006, n. 24043, Dewar; 24.1.2007, n. 8684, Emili; 15.3.2007, n. 27250, Contarmi; 28.9.2007, n. 166/08, Parentini].

Lo strumento che rassicura il mercato sulla qualità del prodotto è il marchio, registrato o no, che si configura come segno distintivo del prodotto medesimo, nella forma di un emblema o di una denominazione. La triplice tradizionale funzione del marchio (indicare la provenienza imprenditoriale, assicurare la qualità del prodotto e agire come suggestione pubblicitaria) non è modificata neppure nella realtà economica contemporanea, nella quale numerosi imprenditori si avvalgono legittimamente di imprese situate in altri Paesi per fabbricare i propri prodotti contrassegnati da un proprio marchio distintivo (Sez. III, 17.2.2005, n. 13712, Acanfora).

In particolare, è stato più volte affermato che quando il marchio corrisponda effettivamente alla ditta che si assume la responsabilità e la garanzia della qualità della merce, è poi irrilevante che la ditta italiana sia stata solo importatrice o abbia anche partecipato alla produzione della merce, dal momento che essa si è comunque resa garante della qualità della merce stessa nei confronti degli eventuali acquirenti [Sez. III: 21.10.2004, n. 3352/05, Scarpa; 17.2.2005, n. 13712, Acanfora; 19.4.2005, n. 34103, Tarantino; 2.3.2006, n.

A. Pale

23043, Dewar; 15.3.2007, n. 27250, Contarmi; 28.9.2007, n. 166/08, Parentini].

2.1 È stato pure specificato che è astrattamente configurabile una fattispecie di reato solo quando, oltre al proprio marchio o alla indicazione della località in cui ha la sede, l'imprenditore apponga anche una dicitura con cui attesti espressamente che il prodotto è stato fabbricato in Italia o comunque in un Paese diverso da quello di effettiva fabbricazione. In questi casi, invero, la falsa apposizione delle diciture "Made in Italy" o "prodotto in Italia" sarà punita ai sensi dell'art. 4, comma 49, della legge n. 350/2003, mentre la falsa attestazione che il prodotto è stato fabbricato in un altro Paese sarà comunque punita ai sensi dell'art. 517 cod. pen. Trattasi di ipotesi nelle quali non ha più rilievo la provenienza da un dato imprenditore che assicura la qualità del prodotto, ma il fatto che *la falsa specifica attestazione che il prodotto è stato fabbricato in un determinato Paese è comunque idonea ad ingannare il consumatore e ad incidere sulle sue scelte* (egli potrebbe indursi, per i più diversi motivi, ad acquistare o non acquistare un prodotto proprio perché fabbricato o non fabbricato in un determinato luogo).

2.2 L'art. 16, comma 6, del D.L. 25.9.2009, n. 135, convertito con la legge 20.11.2009, n. 166, ha inserito nell'art 4 della legge n. 350/2003 il comma 49-bis, il quale prevede che *"costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 ad Euro 250.000"*.

Ritiene il Collegio che questo comma vada interpretato nel senso che attualmente costituiscono infrazioni penalmente irrilevanti (ma integranti solo un illecito amministrativo) esclusivamente le condotte di *"indicazioni fallaci"* da cui possano derivare situazioni di incertezza indotte dalla carenza di *"indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto"*. Continuano, invece, a costituire delitto le ipotesi di uso del marchio e della denominazione di provenienza o di origine con *"false indicazioni"* idonee da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana.

"Fallace", invero, è ciò che può illudere o ingannare; mentre *"falso"* è ciò che risulta contrario al vero per contraffazione o alterazione dolosa (vedi sul punto Cass., Sez. III, 17.2.2005, n. 13712, Acanfora).

Devono essere come sopra precisate, pertanto, le argomentazioni svolte da questa Sezione nella sentenza n. 19746/2010.

A. Pale

2.3 La più recente normativa contenuta nella legge 8 aprile 2010, n. 55 prevede "un sistema di *etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi*, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e *calzaturiero*, che evidenzii *il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione* e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi".

Si prescrive, in particolare (art. 1, comma 4), che la dicitura "Made in Italy" è permessa "esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione ... hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità" e viene specificato (al comma 6 dello stesso art. 1) che nel settore calzaturiero per "fasi di lavorazione" si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

Punto fermo, comunque, è la necessità di assicurare la *tracciabilità* dei prodotti attraverso la *evidenziazione del luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione*.

L'art. 3, 3° comma, della legge n. 55/2010 prevede anche fattispecie penalmente rilevanti ove alcune condotte violatrici siano commesse reiteratamente ovvero attraverso attività organizzate.

3. Il Codice doganale comunitario - adottato con Regolamento CE n. 450/2008 - stabilisce che, nel caso in cui alla produzione della merce abbiano contribuito due o più Paesi, *la merce si considera originaria del Paese dove è avvenuta l'ultima trasformazione/lavorazione sostanziale*, purché sussistano cumulativamente le condizioni che tale trasformazione/lavorazione sostanziale sia economicamente giustificata, effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo e si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Per stabilire se un prodotto ha subito una "lavorazione sostanziale" occorre fare riferimento agli Allegati nn. 10 (per le materie tessili e i loro manufatti) e 11 (per i prodotti diversi) alle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario e, qualora un determinato prodotto non sia menzionato negli Allegati anzidetti, ci si deve affidare alle linee guida stilate dalla Unione Europea.

3.1 E' importante evidenziare, però, che *le citate disposizioni comunitarie hanno natura essenzialmente doganale* e che altro e diverso è, invece, l'oggetto della tutela apprestata dagli artt. 517 cod. pen. e dall'art. 4, comma 49, della legge n. 350/2003. Tali norme tutelano infatti *l'interesse generale concernente l'ordine economico* (vedi Cass., Sez. III, 13.1.2007, n. 2003/2008).

Nella vicenda in esame, risulta che, per le solette, vi sarebbe stata sia l'apposizione di un marchio di imprenditore italiano sia la falsa attestazione di fabbricazione del prodotto in un Paese diverso da quello effettivo e ciò rende astrattamente configurabile il reato di cui agli artt. 517 cod. pen. e 4, comma 49, della legge n. 350/2003: configurabilità che può essere estesa anche ai gambali

A. Pale

per le calzature finite allorché si consideri che proprio le solette possono costituire per gli stivali il luogo elettivo di apposizione sia del marchio sia della indicazione di origine.

Non può negarsi, pertanto, la idoneità a ledere la lealtà degli scambi commerciali e ad indurre in errore i consumatori.

4. Adeguata deve ritenersi, infine, l'individuazione da parte del Tribunale del riesame (correlata alle prospettazioni del P.M.) delle concrete esigenze probatorie che la misura, nella specie, è stata finalizzata ad assicurare con riferimento a tutti gli oggetti posti in sequestro.

A fronte della rilevante quantità delle merci sequestrate, provenienti da ditte diverse operanti in Romania, e tenuto conto delle possibilità di commercializzazione anche dei prodotti intermedi, razionali appaiono, infatti, le evidenziate esigenze di individuazione specifica delle merci stesse e del processo produttivo di cui costituiscono il risultato, nonché quelle di apprezzamento diretto della ipotizzata potenzialità ingannatoria.

Una volta effettuati tali riscontri, potrà stabilirsi se sia sufficiente mantenere il vincolo solo su alcuni capi.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 27.1.2012

Il Consigliere rel.

Albo Fede

Il Presidente

Alfano

